



DETERMINAZIONE
Numero 15 del 7 agosoto 2025

OGGETTO: affidamento della fornitura dell'omaggio sociale (parasole auto arrotolabile) destinato ai soci dell'Automobile Club Siena per l'anno 2026 (CIG B7D7E2AB0D). Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs n. 36/2023

IL DIRETTORE

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023;

Ravvisata la necessità di acquistare l'omaggio sociale per l'esercizio 2026;

Visto l'art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante* “;

Dato atto che l'Automobile Club Siena ha richiesto alla ditta la Coccinella di Giglioli Francesca con sede a Colle Val d'Elsa, via delle Romite 17, un preventivo per la fornitura di n. 3.000 parasole auto arrotolabile con le seguenti caratteristiche:

- Materiale: alluminio e schiuma da 85 g/m².
- Bordo: TNT.
- Anelli di tenuta: acciaio inossidabile.
- Spessore: 2 mm.
- Misure: 130 x 60 cm.
- Include 2 anelli metallici e due ventose per il fissaggio al parabrezza.
- Personalizzato con logo dell'AC e dello sponsor (BCC Banca Centro Toscana Umbria) .

Vista la corrispondenza intercorsa con il fornitore che fa riferimento ad un costo unitario di € 1,18 al pezzo relativamente alla fornitura di n. 3.000 pezzi per un totale di € 3.540,00 oltre IVA, spese di spedizione incluse;

Visto il bozzetto trasmesso in data 31 luglio 2025, il quale risulta conforme alle caratteristiche tecniche richieste, ivi compresa la presenza del logo ACI e del logo della banca BCC Banca Centro Toscana Umbria;

Dato atto che l'Ente in data 7 agosto 2025 ha ricevuto un campione del prodotto richiesto;

Dato atto che l'Ente ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale coerentemente con quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

Dato atto che il budget annuale consente di accogliere la spesa stimata nel presente affidamento;

DETERMINA

di affidare alla ditta **la Coccinella** di Giglioli Francesca con sede a Colle Val d'Elsa, via delle Romite 17 (P.IVA 01053330526), - PEC: cliccagadget@pec.it la fornitura di n. 3000 parasole auto arrotolabile secondo le di cui al campione fornito al prezzo unitario di € 1,16 per un totale di **€ 3.480,00 oltre IVA, comprese le spese di spedizione**;

di stabilire che il corrispettivo sarà versato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, la quale deve essere emessa immediatamente dopo la data di integrale consegna del prodotto, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità della fornitura stessa;

di stabilire che la consegna integrale della fornitura dovrà avvenire **entro il mese di gennaio 2026**, franco destinatario, presso la sede dell'Automobile Club Siena, Viale Vittorio Veneto 47, senza alcuna ulteriore spesa rispetto al corrispettivo unitario,

pena la risoluzione del contratto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito di semplice contestazione dell'inadempienza, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;

di stabilire che l'Ente può rifiutare in tutto o in parte i prodotti forniti, qualora risultassero difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nel preventivo (doc. a) ovvero non rispondenti al campione;

di stabilire che l'Impresa è tenuta al ritiro, a proprie spese, dei prodotti rifiutati, salvo il risarcimento dei danni a carico della Società e fatto salvo l'obbligo di sostituzione entro 10 giorni lavorativi dal rifiuto. Le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico degli articoli non esonerano l'Impresa da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della consegna ma che venissero accertati successivamente;

di stabilire che l'Impresa è tenuta a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi dell'art. 1490 c.c.;

di affidare la fornitura riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare l'affidatario della fornitura al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36 del 2023, a mente del quale "In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata";

di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile del Progetto e di dichiarare a tal fine l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

F.to IL DIRETTORE
Dott. Riccardo Sansoni